

REGOLAMENTO (CEE) N. 4111/88 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1988

che fissa, per il 1989, il contingente applicabile alle importazioni in Portogallo di animali vivi della specie suina in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i contingenti iniziali in Portogallo per il 1986 per taluni prodotti del settore delle carni suine in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 495/86 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3720/87 ⁽²⁾; che i contingenti sono stati fissati per il 1988 dal regolamento (CEE) n. 153/88 ⁽³⁾ per gli animali vivi della specie suina domestica del codice NC 0103, e dal regolamento (CEE) n. 4066/87 ⁽⁴⁾ per le carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate e congelate del codice NC 0203;

considerando che le autorità portoghesi hanno domandato di limitare le restrizioni quantitative all'importazione, nel

settore delle carni suine, alle sole importazioni di animali vivi; che occorre, di conseguenza, fissare il contingente per il 1989 aumentando il contingente fissato per il 1988 del tasso minimo del 10 % previsto dall'articolo 269, paragrafo 2, lettera c) dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È fissato in allegato il contingente per l'anno 1989 che, a norma dell'articolo 269 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può applicare alle importazioni di animali vivi della specie suina provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 12. 12. 1987, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 18 del 22. 1. 1988, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1987, pag. 27.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti per il 1989 (in t)
0103	Animali vivi della specie suina :	} 449
0103 10 00	— riproduttori di razza pura	
	— altri :	
ex 0103 91	— — di peso inferiore a 50 kg :	
0103 91 10	— — — delle specie domestiche	
ex 0103 92	— — di peso uguale o superiore a 50 kg :	
	— — — delle specie domestiche :	
0103 92 11	— — — — scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	
0103 92 19	— — — — altri	